

**Dopo l'articolo 8 del disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023)" è inserito il seguente:**

**Art. 9**

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC), la Regione Piemonte promuove e sostiene le ricadute economiche, ambientali e di riqualificazione sostenibile del patrimonio edilizio pubblico e privato, con particolare riferimento al territorio piemontese, connesse alla circolazione dei crediti fiscali di cui al decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020.
2. La Giunta regionale è autorizzata, nel rispetto del principio di concorrenza e delle regole Eurostat, a promuovere l'attivazione di un programma:
  - a) di acquisto di crediti d'imposta da portare direttamente a compensazione orizzontale ed estinzione dei propri debiti fiscali, ai sensi del comma 2, lettera f), dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché nel rispetto di quanto previsto all'articolo 14 del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91;
  - b) di selezione di cessioni prive di contenzioso e non soggette a procedura giudiziale, sottoponibili a dichiarazioni, garanzie, manleva e condizioni sospensive, da perfezionarsi fra le parti, subordinate all'esito delle comunicazioni obbligatorie all'Agenzia delle Entrate, in capo al soggetto che ha rilasciato il visto di conformità, ed all'inclusione nel Cassetto fiscale;
  - c) di controllo e verifica dei crediti d'imposta in merito alla piena ed esclusiva titolarità, l'incondizionata e libera disponibilità, la mancata soggezione a pignoramenti, sequestri, pegno o altro gravame a favore di terzi.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo è limitato agli interventi agevolati indicati all'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, così come specificati alle lettere da a) ad f) del successivo comma 2 dell'articolo 121.
4. Entro 90 giorni dall'approvazione della presente norma la Giunta regionale con apposita deliberazione individua e definisce i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, privilegiando gli interventi di riqualificazione effettuati nel territorio della Regione Piemonte.
5. La Giunta regionale è autorizzata, nel rispetto degli indirizzi di cui al comma 4, ad incaricare Finpiemonte S.p.A. di gestire la fase negoziale con i titolari dei crediti di cui al comma 3, limitatamente agli istituti di credito e intermediari finanziari che dichiarino di utilizzare i presidi ed il modello organizzativo previsti dal D.Lgs. 231/2007 in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
6. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante ricorso ai fondi relativi ai contributi sociali effettivi a carico dell'Ente per i redditi da lavoro dipendente, di cui alla Missione 1, Programma 10, Titolo 1.

## **Relazione illustrativa**

Con la presente norma si intendono rafforzare le ricadute positive di carattere ambientale, sociale ed economiche connesse alle misure che hanno previsto l'opzione per la cessione in luogo delle detrazioni fiscali recuperabili sotto forma di crediti di imposta, con specifico riferimento alla misura del cosiddetto Superbonus 110%.

L'intervento prevede l'autorizzazione ad attivare un programma di acquisto di crediti di imposta maturati e con certe caratteristiche, a valere sulla normativa vigente, che possano poi essere portati a compensazione orizzontale dalla Regione Piemonte.

I vantaggi impliciti sono:

- risparmio derivante dal differenziale tra prezzo di acquisto e valore della compensazione effettiva;
- migliore circolazione dei crediti di imposta, alleggerimento del portafoglio di crediti dei cessionari in modo che possano riprendere un programma di acquisti della stessa tipologia a favore delle famiglie e delle imprese, in particolare nel territorio piemontese;
- contributo all'efficienza energetica ed alla sostenibilità ambientale degli edifici in Piemonte.

Il programma di acquisti non comporta maggiori oneri, in quanto garantisce la compensazione orizzontale con le risorse già stanziare come contributi sociali effettivi a carico dell'Ente per i redditi da lavoro dipendente.